

REGOLAMENTO SULLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 2008

Il presente regolamento aziendale disciplina i criteri e le modalità di espletamento delle prestazioni aggiuntive programmabili, in osservanza di quanto previsto dalla l. 8 gennaio 2002, n.1.

In caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermieri e di tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure concorsuali, l'Azienda ospedaliera O.O.R.R di Foggia, nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale e comunque non oltre il 31 dicembre 2008 possono remunerare prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio.

MODALITA' IN CUI VIENE RICONOSCIUTA LA PRESTAZIONE

Premesso che le prestazioni aggiuntive non devono rappresentare un modello strutturato e costante nel tempo, ma devono figurare come un passaggio emergenziale e transitorio in attesa di coperture di organico stabili ed adeguate.

Ai fini del riconoscimento di autorizzazione alle prestazioni aggiuntive, l'Azienda accerta quali sono le U.O interessate da particolari situazioni di criticità.

Attraverso un piano programmatico, da sottoporre ai soggetti sindacali, vengono definite le caratteristiche delle attività da svolgere, il totale delle ore settimanali aggiuntive, le modalità di effettuazione, il periodo da coprire ed eventualmente il numero degli operatori necessari.

In via prioritaria si autorizzano prestazioni aggiuntive per garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza, anche per la carenza organizzativa dovuta a personale in malattia e per le attività di sale operatorie.

Le stesse non devono andare a decremento delle prestazioni in attività istituzionale e dovranno essere svolte su base volontaria e secondo i seguenti criteri:

SOGGETTI AVENTI DIRITTO

Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive il personale del ruolo sanitario infermiere della categoria (D e DS) e Tecnico Sanitario di radiologia medica in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno
- Essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizione alle mansioni come certificate dal medico competente.
- Non beneficiare nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva di istituti normativi o contrattuali che comportano la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio comprese le assenze per malattia.

I soggetti volontari, in possesso dei requisiti su indicati, possono inoltrare comunicazione di disponibilità presso la Direzione Sanitaria.

Tale personale è utilizzato prioritariamente presso la U.O di appartenenza, qualora la stessa struttura necessita del ricorso alle prestazioni aggiuntive.

Per il personale turnista le prestazioni sono effettuate di norma dopo il primo riposo successivo al turno notturno.

Per il personale addetto alle sale operatorie sono organizzate in turni pomeridiani in numero di ore minimo di una e max pari alle ore del turno di servizio.

REMUNERAZIONI E TETTI MASSIMI INDIVIDUALI

Le remunerazioni delle prestazioni avvengono utilizzando fondi del bilancio aziendale di cui al comma 1 art.1 della l. n.1/2002

La tariffa base è fissata al 50% della dirigenza medica.

Le prestazioni aggiuntive non devono superare le 6 ore settimanali e comunque il tetto massimo di ore lavorative, ovvero comprensive di orario di servizio più prestazioni aggiuntive non deve superare il limite delle 48 ore complessive settimanali.

VERIFICA

La verifica dell'andamento e dell'utilizzo del piano operativo delle prestazioni aggiuntive, sarà oggetto di verifica trimestrale da parte dell'Azienda.

Di tale verifica verrà fornita adeguata e tempestiva informativa alla RSU E OO.SS.

I soggetti sindacali, ricevuta l'informazione, possono attivare mediante richiesta scritta la procedura di confronto e valutazione tra le parti.